

Oggetto

Ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di rifiutare al ricorrente, al momento del suo pensionamento, una compensazione superiore a dodici giorni per le ferie non utilizzate.

Dispositivo

- 1) Il ricorso del sig. Bombín Bombín è respinto.
- 2) Il sig. Bombín Bombín sopporta tutte le spese.

(¹) GU C 148 del 5.6.2010, pag. 54.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 giugno 2011 — De Nicola/Banca europea per gli investimenti

(Causa F-49/10) (¹)

(Funzione pubblica — Personale della Banca europea per gli investimenti — Assicurazione malattia — Diniego di presa in carico di spese mediche — Domanda di designazione di un medico indipendente — Termine ragionevole)

(2011/C 232/69)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avocat)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams F. Martin, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avocat)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della convenuta di non rimborsare sedute di laser terapia

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte supporterà le proprie spese

(¹) GU C 221 del 14.8.2010, pag. 61.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 giugno 2011 — AS/Commissione

(Causa F-55/10) (¹)

(Funzione pubblica — Funzionari — Avviso di posto vacante — Rigetto della candidatura — Interesse ad agire — Indivisibilità della decisione di rigetto della candidatura e della decisione di nomina — Assenza — Distinzione tra funzionari appartenenti allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado e aventi un diverso percorso di carriera — Corrispondenza tra il grado e l'impiego)

(2011/C 232/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AS (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. N. Lhoëst)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che esclude di prendere in considerazione la candidatura del ricorrente ad un posto di assistente bibliotecario e di condannare la Commissione a versargli una somma a titolo di risarcimento del danno materiale e morale

Dispositivo

- 1) La decisione 30 settembre 2009 con cui la Commissione europea ha respinto la candidatura di AS è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata a versare a AS la somma di EUR 3000.
- 3) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 4) La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese di AS.
- 5) AS sopporta un quarto delle proprie spese.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010, pag. 43.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 7 giugno 2011 — Mantzouratos/Parlamento

(Causa F-64/10) (¹)

(Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2009 — Decisione di non promozione — Ricevibilità di un'eccezione di illegittimità — Esame comparativo dei meriti — Errore manifesto di valutazione)

(2011/C 232/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Andreas Mantzouratos (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot e K. Zejdová, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del Parlamento europeo di non promuovere il ricorrente al grado AD 13 nell'esercizio di promozione 2009 nonché delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari che posseggono meno punti di merito rispetto al ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 274 del 09/10/10, pag. 33.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 12 maggio 2011 — AQ/Commissione

(Causa F-66/10) (¹)

(Funzione pubblica — Funzionari — Rapporto di valutazione — Esercizio di valutazione 2009 — Grado dell'esaminatore inferiore a quello del titolare del posto — Valutazione del rendimento su parte del periodo di riferimento — Mancata fissazione di obiettivi per il titolare del posto)

(2011/C 232/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AQ (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Massaux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del rapporto di valutazione relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2008, in quanto ha classificato il ricorrente al livello di rendimento III e gli ha attribuito due punti di promozione.

Dispositivo

- 1) Il rapporto di valutazione di AQ per l'esercizio di valutazione e di promozione 2009 nonché la decisione che assegna a AQ due punti di promozione per lo stesso esercizio sono annullati.
- 2) La Commissione europea è condannata a versare a AQ la somma di EUR 2000.
- 3) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 4) La Commissione europea è condannata a sostenere tutte le spese.

(¹) GU C 288 del 23.10.10, pag. 74.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 28 giugno 2011 — Mora Carrasco e a./Parlamento

(Causa F-128/10) (¹)

(Funzione pubblica — Funzionari — Trasferimento interistituzionale nel corso dell'esercizio di promozione durante il quale il funzionario sarebbe stato promosso nell'ambito della sua istituzione d'origine — Istituzione competente per decidere della promozione del funzionario trasferito)

(2011/C 232/73)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aurora Mora Carrasco e a. (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: O. Caisou-Rousseau e J. F. de Wachter, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisioni di non promuovere i ricorrenti per l'esercizio di promozione 2009.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Parlamento europeo sopporta, oltre alle proprie spese, anche quelle dei ricorrenti.

(¹) GU C 63 del 26/02/11, pag. 35.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 25 maggio 2011 — Meierhofer/Commissione

(Causa F-74/07 RENV) (¹)

(Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Insuccesso di un candidato alla prova orale — Obbligo di motivazione — Regole che presiedono ai lavori della commissione giudicatrice)

(2011/C 232/74)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Stefan Meierhofer (Monaco, Germania) (rappresentante: avv. H.-G. Schiessl)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

L'annullamento della decisione del 10 maggio 2007 della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/26/05 di non iscrivere il ricorrente nell'elenco di riserva di detto concorso a causa dell'insufficienza della sua prova orale.